

Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI OPPORTUNITA' FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA' E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SISTEMA DEGLI INTERVENTI E DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIALE

Piazza Città di Lombardia n 1 20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it famiglia@pec.regione.lombardia.it

Alla cortese attenzione Direttori Sociosanitari ATS Responsabili degli Uffici Piano degli Ambiti Territoriali della Lombardia

্বুৱা a dgr n. 2857 del 18 febbraio 2020 Oggetto : Prime indicazioni/chiarimenti in ordine all'applicazione dei requisiti di esercizio di cui

©Con l'approvazione della dgr n. 2857/2020 "Evoluzione della rete di unità d'offerta per minori in difficoltà. Determinazioni", Regione Lombardia ha avviato un percorso di revisione delle unità di offerta sociali rivolte ai minorenni e ai giovani adulti in situazione di disagio familiare e sociale che ha portato galla definizione dei requisiti d'esercizio delle seguenti unità d'offerta sociale:

- Comunità Educativa Diurna
- Centri Educativi Diurni
- Comunità Educativa Genitore Figli
- Alloggi per Autonomia di Tipo Educativo
- Alloggi per l'Autonomia Genitore Figli

valutata l'opportunità di fornire alcune indicazioni in ordine all'applicazione di quanto disposto dalla dgr 2857/2020 e alcuni chiarimenti con riferimento alla dgr n. 20762/2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per i minori", è stato predisposto un documento che contiene le prime indicazioni applicative volte a favorire una univoca e omogenea applicazione dei requisiti di esercizio per le unità d'offerta per minori in difficoltà.

Il documento, pubblicato sul portale di Regione Lombardia, è stato predisposto con i referenti delle Vigilanze ATS sulle unità d'offerta sociale ed è stato condiviso con le rappresentanze degli enti gestori. Si chiede di favorirne la più ampia diffusione, ringraziando per la collaborazione.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DAVIDE SIRONI

Allegati:

DIGITALE

ALL'ORIGINALE

COMUNE DI CREMA

0029175/2021

ż

10

SIRON

File Quesiti relativi a servizi residenziali e diurni per minori.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: DAVIDE SIRONI Tel. 02/6765.3508

## Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

## Quesiti sui servizi residenziali e diurni per minori (DGR n. 2857/20 e DGR n. 20762/05)

6	Úη			4
Un educatore professionale socio pedagogico che ha acquisito la qualifica a fronte dei 60 crediti previsti dal comma 597 L. 205/17 può esercitare il ruolo di coordinatore in una unità d'offerta normata da DGR n. 2857/20?	La DGR n. 2857/20 Allegato A definisce l'operatore socio educativo come "educatore professionale in possesso almeno di laurea triennale o magistrale L19". La laurea L19 è una laurea triennale, e non è specificata la classe riferita alla laurea magistrale abilitante all'esercizio del ruolo.	Domanda 2: Anche per la Comunità Educativa Genitore Figli, il coordinatore Anche per la Comunità Educativa Genitore Figli, il coordinatore deve essere personale Laureato in o un dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno 5 anni. Il coordinatore può svolgere anche attività socioeducative?	Domanda 1:  Il coordinatore può svolgere anche il ruolo di operatore socio educativo (OSE) e garantire la reperibilità h24 o può svolgere alcune attività da intendersi però senza l'assunzione del ruolo e pertanto riferite ad esempio ad urgenze, ed il ruolo di OSE deve essere garantito da altro operatore titolato?	Per quanto riguarda le unità d'offerta Alloggio per l'Autonomia di Tipo Educativo e Alloggio per l'Autonomia Genitore Figli, è riferito nell'allegato A della DGR n. 2857/20 che il coordinatore deve essere personale Laureato in o un dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno 5 anni. Il coordinatore può svolgere anche attività socioeducative. Tale specifica non è inserita per la Comunità Educativa Genitore Figli.
Un educatore professionale socio pedagogico che ha acquisito la qualifica a fronte dei 60 crediti previsti dal comma 597 L. 205/17 può esercitare il ruolo di coordinatore in una unità d'offerta normata da DGR n. 2857/20 se ha un'esperienza di almeno 5 anni con funzioni educative.	Si specifica che il codice L19 è riferito alla laurea triennale. Il possesso della laurea L19 consente l'esercizio del ruolo di operatore socio educativo che, ovviamente, può essere svolto anche dalla relativa laurea magistrale.		Sì, il coordinatore deve essere personale Laureato in o un dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno 5 anni. Il coordinatore può svolgere anche attività socioeducative.	Risposta 1: Il coordinatore può svolgere anche il ruolo di operatore socio educativo (OSE) e garantire la reperibilità h24. Risposta 2:

		l
_	Un operatore socio pedagogico che ha acquisito la qualifica a   Si	S
	fronte dei 60 crediti L. 205/17, può per le unità d'offerta di nuova p	Ω
	attivazione di cui alla DGR n. 2857/20 assumere il ruolo di operatore   20	7
	socio educativo anche in mancanza di Laurea L19?	O

sa a Sì, ai sensi di quanto previsto dalla L. 205/2017, un operatore socio sova pedagogico che ha acquisito la qualifica a fronte dei 60 crediti L. 105/2017, può per le unità d'offerta di nuova attivazione assumere il ruolo di operatore socio educativo anche in mancanza di Laurea L19.

-	7
17	1
<	Z
Acres 6	
32	
G	)
11	7
2	-
11	1
×	7
7	'n
-	_

	•	د ۵
	Il punto 7 della DGR n. 2857/20 riferisce: "la modifica della D.G.R. n. 7437/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L.R. n. 3/2008" (allegato A) per l'inserimento nell'elenco delle unità d'offerta sociali, la nuova unità d'offerta denominata "Servizio educativo diurno" e il relativo riferimento normativo."  Quanto sopra farebbe intendere che, le altre unità d'offerta riferite nell'allegato A della DGR n. 2857/20 nello specifico:  Alloggio per l'Autonomia di Tipo Educativo  Alloggio per l'Autonomia Genitore Figli non siano ritenute nuove unità d'offerta sociale. Si chiede pertanto un chiarimento circa il numero delle diverse tipologie di unità d'offerta sociale.	La DGR n. 2857/20 non riferisce la necessaria contrattualizzazione degli operatori che garantiscono i requisiti organizzativi.  A riguardo, stante il decreto n. 1254/2010 che riferisce i controlli anche dei contratti, la DGR n. 7633/2017 e la nota esplicativa del 05/03/18 che non prevedono l'impiego di volontari, come intendere quanto sopra?
<ol> <li>Centri Diurni Anziani</li> <li>Alloggi Protetti per Anziani</li> <li>Comunità Alloggio Sociale per Anziani (C.A.S.A.)</li> <li>Comunità Educativa Diurna</li> <li>Centri Educativi Diurni</li> <li>Comunità Educativa Genitore Figli</li> <li>Alloggi per Autonomia di Tipo Educativo</li> <li>Alloggi per l'Autonomia Genitore Figli</li> </ol>	Le unità d'offerta sociale per le quali è necessario presentare CPE sono 20, e precisamente:  1. Asilo Nido 2. Micro Nido 3. Nido Famiglia 4. Centro Prima Infanzia 5. Centri Ricreativi Diurni 6. Centri di Aggregazione Giovanile 7. Comunità Educative 8. Comunità Familiari 9. Alloggi per l'Autonomia 10. Comunità Alloggio Disabili 11. Centri Socio Educativi 12. Servizio Formazione all'Autonomia	Nelle more dell'attuazione del Codice del Terzo Settore e del conseguente adeguamento della normativa regionale, l'utilizzo di personale volontario che concorre al raggiungimento degli standard organizzativi è possibile esclusivamente se specificato nelle delibere di settore che ne disciplinano i requisiti d'esercizio.  Pertanto, per quanto riguarda la DGR n. 2857/20 e la DGR n. 20762/05, non sono previsti volontari ai fini dello standard organizzativo.

	2
--	---

<b>E</b>	Nel caso un gestore voglia aprire ad oggi un Alloggio per A tutt'og l'Autonomia, può presentare CPE secondo i requisiti previsti dalla CPE per DGR n. 20762/05 o necessariamente deve prevedere i requisiti 20762/05 previsti dalla DGR n. 2857/20?  La questione è collegata al punto 7 in relazione alla possibilità o 2857/20. meno di riconoscere gli Alloggi per l'Autonomia de i Tipo Educativo Tale pos e gli Alloggi per l'Autonomia genitore figli come nuove unità normate d'offerta quindi aggiuntive a quanto previsto dalla DGR n. 20762/05	Nel caso un gestore voglia aprire ad oggi un Alloggio per l'Autonomia, può presentare CPE secondo i requisiti previsti dalla DGR n. 20762/05 o necessariamente deve prevedere i requisiti previsti dalla DGR n. 20762/05 o necessariamente deve prevedere i requisiti 20762/05 così come per un Alloggio per l'Autonomia di Tipo Educativo previsti dalla DGR n. 2857/20;  La questione è collegata al punto 7 in relazione alla possibilità o per un Alloggio per l'Autonomia di Tipo Educativo meno di riconoscere gli Alloggi per l'Autonomia de Tipo Educativo e gli Alloggi per l'Autonomia genitore figli come nuove unità normate da entrambe le DGR.  20762/05
H	Poiché nella DGR n. 20762/05 non è stata chiaramente individuata la fascia oraria ritenuta notturna per le Comunità Educative, è possibile estendere l'indicazione data nella DGR n. 2857/20 che la fissa dalle ore 22 alle ore 7, anche per le suddette unità d'offerta in esercizio con DGR n. 20762/05?	Poiché nella DGR n. 20762/05 non è stata chiaramente individuata la fascia oraria ritenuta notturna per le Comunità Educative, è possibile estendere l'indicazione data nella DGR n. 2857/20 che la potrebbe essere individuata nella fascia oraria dalle ore 22 alle ore 7, anche per le suddette unità d'offerta in esercizio con DGR n. 20762/05?

n.	_	a d
	DDG 1254/10 ede dell'unità che, solo per to Educativo esso la sede gestore e non	La documentazione, che dovrà essere prontamente messa a disposizione qualora richiesta nel corso dell'attività di vigilanza, può essere conservata presso la sede dell'unità d'offerta o presso la sede legale dell'ente gestore.
σΩ	dell'ente. A riguardo si intende sede legale del soggetto gestore e non più sede dell'unità d'offerta dove viene svolta l'attività?	9
<b>13</b> Ω Φ Ω Π <sup>1</sup>	È ragionevole intendere che in un medesimo Alloggio per l'Autonomia Genitore Figli possono coesistere nuclei con percorsi di semi autonomia e con percorsi di avvio all'autonomia, o deve essere destinato l'intero alloggio ad un unico tipo di percorso?	Nulla osta a che all'interno di un Alloggio per l'Autonomia Genitore Figli possono coesistere percorsi di semi autonomia e percorsi di avvio all'autonomia sempre nel rispetto della ricettività di 3 nuclei per Alloggio e comunque fino ad un massimo di 8 utenti (complessivi adulti e minori).
<b>14</b>	Con riferimento agli Alloggi per l'Autonomia Genitore Figli, è possibile per un gestore garantire il monte ore settimanale di operatore socio educativo (OSE) con più operatori? Più nello specifico è consentito che per 6 ore settimanali vi siano più OSE per il medesimo nucleo senza evidenza della specifica attività agrantita da panuno (es: mediatore	Non sono state date indicazioni specifiche sul numero di operatori con i quali coprire il monte ore settimanale, pertanto, è possibile che più di un operatore garantisca 6 ore (percorsi di avvio all'autonomia) o 12 ore (percorsi di semi-autonomia in contesto protetto) per pucleo fermo restando che è proferibile garantico.
<b>15</b>	È possibile che un operatore socio educativa garantisca in contemporanea il monte ore per più nuclei inseriti nello stesso Alloggio a fronte di attività comuni (es: laboratori, ecc)?	L'attività definita in ciascun nucleo potrebbe prevedere anche dei momenti di attività comune con altri nuclei ma, in tal caso, non è possibile che lo stesso operatore venga conteggiato più volte nel computo totale delle ore previste nei diversi nuclei.

Occorre specificare cosa intende il legislatore in merito alla tempistica Coper la quale il neonato che nasce da madre già ospitata in Alloggio vito per l'Autonomia Genitore Figli prevista dalla DGR n. 2857/20, non rice concorre alla capacità ricettiva.

Convenzionalmente è stato stabilito che i bambini sotto l'anno di jio vita nati da madre già ospitata non concorrono alla capacità on ricettiva. Resta inteso che tale specifica non si riferisce ai nuovi inserimenti con bimbi sotto l'anno d'età.

78	17	.7
Si chiede un chiarimento sul presidio nelle ore notturne (22-7) negli   Il presidio nelle ore notturne (22-7), previsto per Alloggi per l'Autonomia di Tipo Educativo con ospiti minorenni. Nello   l'Autonomia di Tipo Educativo nei quali siano presenti ospiti minorenni, deve essere garantito per ciascun Alloggio   minorenni, deve essere garantito per ciascun Alloggi	Si chiede un chiarimento sulla reperibilità h24 negli Alloggi per l'Autonomia di Tipo Educativo. Nello specifico, nel caso di Alloggi per l'Autonomia di Tipo Educativo attigui, è possibile garantire detta reperibilità con un unico operatore socio educativo?  Si precisa che la reperibilità dell'operatore socio educativo h24 negli Alloggi per l'Autonomia di Tipo Educativo specifico, per ogni Alloggio per l'Autonomia di Tipo Educativo reperibile detta deve essere identificato un operatore socio educativo reperibile h24.	QUESITO
Il presidio nelle ore notturne (22-7), previsto per Alloggi per l'Autonomia di Tipo Educativo nei quali siano presenti ospiti minorenni, deve essere garantito per ciascun Alloggio individuando 1 operatore socio educativo o famiglia d'appoggio o volontari (secondo quanto disposto dalla DGR n. 7633/2017), adeguatamente selezionati dall'ente gestore che risieda in struttura oppure in abitazione attigua.	Si precisa che la reperibilità dell'operatore socio educativo h24 non può intendersi contemporanea a più unità d'offerta. Nello specifico, per ogni Alloggio per l'Autonomia di Tipo Educativo deve essere identificato un operatore socio educativo reperibile h24.	RISPOSTA

21	20	,7	
La DGR n. 2857/20 prevede nella Comunità Educativa Diurna l'accoglienza massima contemporanea di 12 minori mentre nel Centro Educativo Diurno l'accoglienza massima contemporanea di 35 minori. Nulla si specifica per entrambe le unità d'offerta in merito ai maggiorenni che possono essere utenza del servizio.  A riguardo i maggiorenni concorrono alla definizione di capacità ricettiva e devono essere considerati nel conteggio del rapporto OSE/ utenti?	A riguardo della tipologia di utenza prevista per il Servizio Educativo Diurno, è riferita come utenza maggiorenni "anche" con procedimento di prosieguo amministrativo e/o penale. A riguardo, è ragionevole ipotizzare che anche i maggiorenni (L. 888 del 25/07/1956) senza provvedimento possano accedere al Servizio? Se sì, fino a quale età?	QUESITO	SERVIZIO EDUCATIVO DIURNO
I maggiorenni fino ai 25 anni in prosieguo amministrativo e/o, penale o su accesso spontaneo, sono considerati utenza, e quindi vengono conteggiati nella capacità ricettiva e nel rapporto OSE/utenti.  Per accesso spontaneo si intende la mancanza di procedimento dell'Autorità Giudiziaria e l'iscrizione nell'elenco degli utenti frequentanti il servizio.	Ai sensi della DGR n. 2857/20 tra l'utenza individuata per il Servizio Educativo Diurno sono ricompresi i maggiorenni, anche con procedimento di prosieguo amministrativo e/o penale inviati da CGM/USSM o servizi sociali territoriali o su richiesta spontanea. Poiché i maggiorenni in prosieguo amministrativo possono raggiungere i 21 anni e quelli in prosieguo amministrativo penale i 25 anni, si ritiene che l'accesso spontaneo sia da prevedere non oltre il compimento del 25esimo anno. Al medesimo tempo, in considerazione dell'ampia fascia d'età ricompresa come utenza che concorre anche alla capacità ricettiva del servizio, si ritiene necessario che il gestore adotti un modello organizzativo/gestionale che tenga in debita considerazione tale aspetto (ad es: moduli per fasce d'età, moduli per tipologia di utenza,).	RISPOSTA	DIURNO

52	Nella Comunità Educativa Diurna è prevista un'apertura di almeno 6 ore giornaliere mentre nei Centri Educativi Diurni l'apertura è di 20 ore settimanali. Ponendo che tali aperture coinvolgano l'orario del pranzo (es. a scuole chiuse), della merenda o della cena, nulla è riferito nella DGR in merito ai requisiti d'esercizio eventualmente da garantire per tale attività. Da ultimo, si chiede un chiarimento relativamente alla Comunità Educativa Diurna laddove nel Progetto educativo del soggetto gestore si prevede anche la preparazione del pasto.	Ovviamente in caso di somministrazione di cibo nella Comunità Educativa Diurna e nei Centri Educativi Diurni deve essere rispettata la normativa vigente in materia di HACCP, prevista per l'esercizio di tale attività. Le verifiche in capo a tale aspetto sono delle articolazioni che si occupano dei requisiti igienico sanitari. Infine, laddove il Progetto educativo del soggetto gestore prevede la preparazione dei pasti, la struttura dovrà disporre di una cucina a norma secondo la civile abitazione e dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di HACCP.
23	I documenti relativi alla gestione dell'emergenza sono attribuiti ai requisiti tecnologici e strutturali per le Comunità Educative Diurne, i Centri Educativi Diurni, la Comunità Educativa Genitore Figli, l'Alloggio per l'Autonomia di Tipo Educativo ma non per l'Alloggio all'Autonomia Genitore Figli dove è inserito nei requisiti organizzativi generali. È ragionevole intendere tale specifica un refuso e quindi attribuire a tutte le unità d'offerta specificate dalla DGR n. 2857/20 l'indirizzo del piano delle emergenze nei requisiti tecnologici e strutturali anche a fronte di quanto condiviso nel Tavolo Tecnico in merito alla DGR n. 2929/20 per gli Asili Nido?	Nell'ambito della coerenza interna alla DGR n. 2857/20, anche per gli Alloggi per l'Autonomia di Tipo Educativo i documenti relativi alla gestione dell'emergenza sono attribuiti ai requisiti tecnologici e strutturali e non ai requisiti organizzativi generali.
24	Nei Servizi Educativi Diurni di cui alla DGR n. 2857/20 Allegato B, è previsto un piano della supervisione, pertanto si suppone che sia da prevedere tra le figure obbligatorie anche un supervisore, oltre a coordinatore e educatori. Quali sono i requisiti che deve avere il supervisore (es curriculum, titolo di studio ecc). È previsto un monte ore settimanale o mensile?	Il supervisore deve necessariamente essere una figura esterna (consulente). Restano a discrezione del gestore i requisiti (es curriculum, titolo di studio ecc) fatta salva la necessità che venga adeguatamente motivata la scelta del supervisore in relazione all'attività da svolgere. Non è previsto un monte ore settimanale o mensile anche se è fortemente raccomandata una supervisione allmeno bimestrale.

Milano, 17 maggio 2021